

Associazioni e minori: diventa obbligatorio acquisire il certificato penale di ogni singolo collaboratore.



La vostra associazione organizza attività con minori o per minori? Dal 7 aprile scatta un nuovo adempimento.

L'associazione dovrà richiedere per ogni collaboratore – **anche volontario** – il certificato penale del casellario giudiziale quando l'attività comporti contatti diretti e regolari con il minore, al fine di verificare che questi non sia stato condannato per i reati di:

1. prostituzione minorile,
2. pornografia minorile,
3. detenzione di materiale pornografico,
4. organizzazione o pubblicizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività,
5. adescamento di minorenni,

ovvero sia stato destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

A prevederlo è l'articolo 2 del Decreto legislativo 04/03/2014 n. 39 recante "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI".

La **sanzione** in caso di inadempimento è di natura pecuniaria e va da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Il certificato deve essere richiesto al casellario giudiziario. Sul sito del Ministero viene specificato che il certificato presenta il seguente costo:

- 1 marca da bollo da 16 euro
- 1 marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza
- 1 marca per diritti da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza

fatte salve le ipotesi di esenzione dalla marca da bollo che con riferimento agli enti associativi sono previste:

- per gli "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (...) dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI" (ex art.27 bis dell'allegato B del DPR 642/1972, così come integrato dall'art.90 della Legge 289/2002). L'agevolazione è prevista per gli Enti ma non per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate;
- "Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro" (ex art. 8 Legge 11/08/1991 n. 266). L'agevolazione riguarda pertanto le sole associazioni che abbiano ottenuto l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato;
- "atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari" (ex Articolo 27 ter dell'allegato B del DPR 642/1972);

tutto ciò a meno che non intervenga un provvedimento che preveda in questo caso la gratuità nel rilascio del certificato, visto che è la legge ad imporne l'acquisizione. L'esenzione, nei casi sopra indicati, opera con riferimento all'imposta di bollo e non ai diritti comunque dovuti.

Le marche vanno consegnate allo sportello al momento del ritiro. In alternativa, gli stessi importi possono essere versati presso qualsiasi banca o ufficio postale tramite Modello F23, consegnando la ricevuta allo sportello al momento del ritiro.

Non abbiamo trovato ad oggi pubblicata la modulistica da utilizzare ma, da quella esistente, si deduce che l'istanza può essere presentata con riferimento a tutti i collaboratori e potrebbe essere formulata così come indicato nel documento .doc allegato

1/04/2014

Lo staff di Arsea Srl

**ARSEA SRL - Sede Legale: Via S .Maria Maggiore 1 - 40121 Bologna –
Tel. 051/ 23.89.58 - Fax 051/22.52.03 – Email: info@arseasrl.it - www.arseasrl.it**